COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia Sud Sardegna

Piazza Caduti di Nassirya, 1 - C.A.P. 09015 - Tel. (0781) 70771 - 70811 - Fax 72368

Email : istituzione@comune.domusnovas.ci.it

Pec : comune.domusnovas@pec.it

Servizi Tecnici Comunali – Ufficio LL.PP.

RISPOSTE ALLE FAQ

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro (art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016) - Lavori di mitigazione dei movimenti franosi in prossimità delle grotte di San Giovanni - CUP : F16J15001470002 – CIG 7672885900.

In riferimento all'appalto in oggetto la Stazione Appaltante esprime il proprio parere sui quesiti formulati, fermo restando che l'ammissione alla gara è di competenza esclusiva della Commissione di gara.

Domanda n. 1

Nell'avviso di manifestazione di interesse pubblicata, e nella successiva rettifica, veniva specificato che non è ammesso l'avallimento specificando che la categoria OS12-b è classificata come superspecialistica ed è compresa nell'elenco di cui all'art. 2 del d.m. 248 del 2016. Il divieto, corretto per la categoria OS12-B, parrebbe relativo al complesso dei lavori. Non essendo a categoria OS20-A una categoria considerata superspecialistica tale divieto non può essere riferito a tali lavorazioni. D'altra parte nella lettera di invito è giustamente ammesso l'avvalimento (punto 13). Si chiede conferma che la categoria OS20-A possa essere oggetto di avvalimento

RISPOSTA 1

L’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, come indicato nel relativo avviso di manifestazione di interesse, non trova applicazione per la sola categoria prevalente di opere “OS12-B”, mentre è applicabile per la categoria scorporabile “OS20-A”;

Domanda 2

Sempre nell'avviso di manifestazione di interesse e nella successive rettifica la categoria OS20-A risulta subappaltabile al 100%. L'importo complessivo di tale categoria è pari al 43,94% dei lavori. Ai sensi dell'art.89 c.2 del codice la quota di lavori subappaltabili non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo dei lavori. Si chiede conferma della percentuale della categoria OS20-A subappaltabile.

RISPOSTA 2

Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture e pertanto quanto indicato nell’avviso di manifestazione di interesse e successiva rettifica è da intendersi 100% di quanto consentito dalla norme vigenti.

Domanda 3
Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, chiediamo se è necessario fare ATI con un'impresa in possesso della categoria OS20-A, avendo noi solo la OS12-B classifica III-BIS ed essendo la categoria scorporabile OS20-A superiore al 30%.

RISPOSTA 3
Come già indicato in risposta al quesito 1), nella fattispecie che l'operatore economico non sia in possesso della categoria OS20-A, in alternativa alla costituzione di ATI, trova applicazione anche l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.